# il Giurista del Lavoro

11 2007

Mensile di approfondimento giuridico, fiscale, previdenziale e assicurativo in materia di lavoro


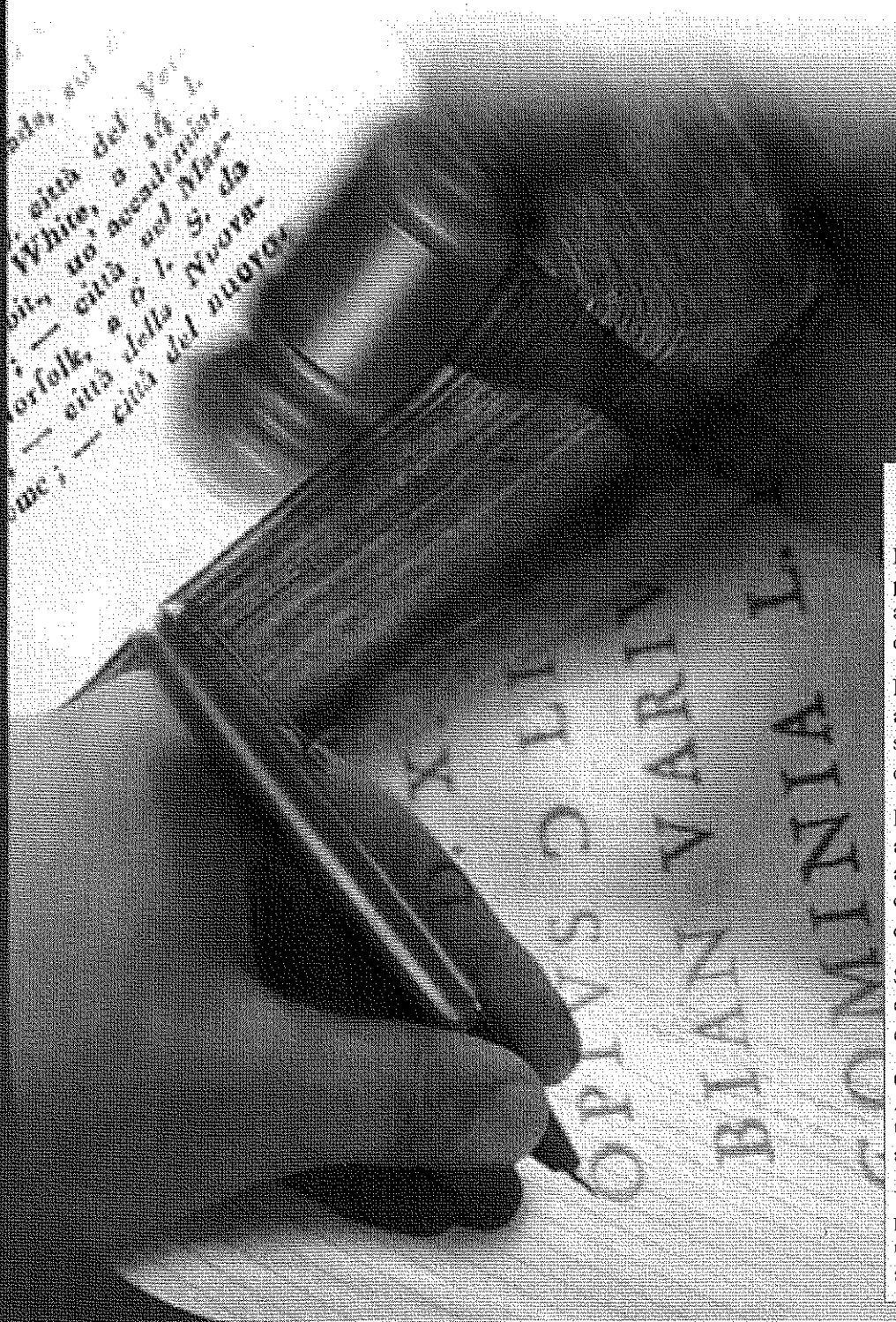

## Sommario


La Cassazione dice no alla doppia iscrizione Inps per i soci e amministratori di S.r.l.
di Pietro Scudeller 2

Rapporto di lavoro fra socio amministratore o "dominante" e società di capitali e di persone
di Piero e Marco Gualtierotti 9

La possibilità di svolgimento di attività ricognitiva finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro
di Luigi Pelliccia 18

Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria
di Paolo Cuzzelli 25

Osservatorio Giurisprudenziale
Approfondimenti su sentenze di particolare interesse
a cura di Romina Dalzini 29

Ultime dalla Cassazione
Rapida panoramica delle ultime pronunce della Suprema Corte
a cura di Romina Dalzini 33



Centro Studi Lavoro e Previdenza

# La Cassazione dice no alla doppia iscrizione Inps per i soci e amministratori di S.r.l.

Pietro Scudeller

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, si pronuncia per la prima volta sulla *vexata quaestio* della doppia iscrizione per i soci-amministratori di società a responsabilità limitata, escludendola in virtù della ritenuta applicabilità del criterio di prevalenza di cui al comma 208, dell'art. 1 legge n. 662, 23 dicembre 1996.

**Cass. Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n. 20886**

*Contributi previdenziali - Socio amministratore di Srl - Iscrizione alla gestione separata ex legge n. 35/1995 - Incompatibilità con la permanenza dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti ex legge n. 662/1996 - Requisito della prevalenza dell'attività svolta (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996).*

In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente[1].

## 1. La questione

La questione ha iniziato a porsi nel 1997, quando la legge Finanziaria per tale anno (Legge 23 dicembre 1996 n. 662) ha esteso l'obbligo della iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali anche ai soci di società a responsabilità limitata, nella ricorrenza di alcuni presupposti[2]. Già dall'anno precedente, tuttavia, i soci di S.r.l. che erano anche amministratori della

(1) La sentenza è stata pubblicata in *Guida al lavoro* n. 41 del 19 ottobre 2007, con nota di commento di Silvano Imbriaci.

(2) L'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 ha così sostituito il testo del primo comma dell'art. 29 della Legge 3 giugno 1975 n. 160: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

società, s'erano dovuti iscrivere alla diversa gestione I.n.p.s. (cd. separata, dei collaboratori), in virtù dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995[3].

Tali soggetti si trovavano quindi a cumulare due diverse posizioni contributive, con oneri doppi, per avere la stessa assicurazione previdenziale, cioè la pensione i.v.s. (sia pur potendo ottenere due liquidazioni distinte e cumulabili). Ci si è posti quindi il problema se queste due posizioni andassero effettivamente cumulate o se non dovesse essere sufficiente una delle due. A tale scopo si è fatto riferimento al comma 208 dell'articolo 1 della Legge 23.12.96 n. 662, il quale recita: *"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. ...".* È parso quindi che tale previsione facesse riferimento proprio anche al caso del socio-amministratore di s.r.l. e sono quindi sorte molte controversie giudiziali nelle quali i contribuenti hanno tentato di far valere il suddetto criterio di prevalenza, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione (e di versamento dei relativi contributi) per la forma di assicurazione obbligatoria "minusvalente" (non prevalente).

## 2. Lo stato del dibattito in dottrina e giurisprudenza

L'INPS, dopo un iniziale periodo di ambivalenza[4], con il messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999[5], prendeva posizione nel senso che segue: *"l'obbligo contributivo dei collaboratori coordinati continuativi (compresi i soggetti con incarichi societari) può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi in quanto la legge non subordina tale obbligo al carattere di prevalenza dell'attività. Al contrario, la prevalenza e l'abitualità dell'attività viene imposta dalla legge per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, per cui* - ***in caso di doppia attività - se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione nella gestione dei commercianti.*** *Pertanto, nel caso di socio di S.r.l. che è anche legato alla società da una collaborazione coordinata e continuativa,* ***il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, se l'attività specificamente commerciale non sia abituale e prevalente*** *mentre deve essere iscritto contestualmente alla gestione dei commercianti e a quella del "contributo del 10%" se l'attività commerciale abbia i caratteri dell'abitualità e prevalenza"*[6].

Tuttavia tali indicazioni non dirimevano il caso, sia perché l'Istituto non spiegava quali fossero i criteri per ritenere prevalente l'una attività rispetto all'altra, sia perché, nei fatti (e nelle controversie in corso), continuava ad esigere la doppia iscrizione e la doppia contribuzione.

Nei giudizi in corso l'Inps, infatti, sosteneva la propria pretesa sulla base di queste considerazioni fondamentali: a) il comma 208 sopra citato si riferirebbe unicamente ai casi di diverse attività miste, come nel caso dell'artigiano che svolga anche attività commerciale (es. titolare di panificio che svolga sia produzione che commercio di pane); b) una conferma della compatibilità tra le due gestioni deriverebbe anche dall'art. 59, com-

(3) Il comma 26 in questione recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426".

(4) La circolare n. 25/1997, infatti, non prendeva posizione sul punto ed anzi faceva riserva di impartire ulteriori istruzioni quanto prima possibile, mentre in seguito la posizione non ufficializzata dell'Istituto era quella della compatibilità delle due gestioni (come ben riassunto da PIERO GUALTIEROTTI in Rivista di consulenza aziendale n. 4/2004).

(5) In *Dir. e prat. del lav.* n. 7/99, pag. 411, allegato 7.

(6) Le evidenziazioni sono dell'autore.

ma 16, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 che, innalzando l'aliquota contributiva della gestione separata pei soggetti che non siano già iscritti ad altre forme obbligatorie, dimostrerebbe di ritenere possibile la coesistenza per tali iscritti della contemporanea iscrizione anche ad altre forme obbligatorie; c) non vi sarebbe comunque il rischio di una indebita doppia contribuzione, perché mentre il contributo *ex* gestione separata si calcola sul compenso quale amministratore, il contributo alla gestione commercianti si calcola sugli utili percepiti dal socio, al netto del compenso suddetto; si tratta quindi di due basi imponibili diverse.

"Alla compatibilità tra i due obblighi assicurativi fa riscontro la piena compatibilità dei relativi accrediti contributivi in favore del medesimo soggetto. Costui diviene titolare di due distinte posizioni assicurative nell'ambito delle rispettive gestioni, le quali daranno luogo alle prestazioni spettanti in ragione della loro effettiva consistenza: tale soggetto avrà diritto alla ordinaria tutela previdenziale ed assistenziale erogata dalla gestione commercianti ed alle prestazioni pensionistiche previste a carico della gestione separata"[7].

A tali tesi dell'Istituto previdenziale sono state contrapposte le seguenti antitesi[8]:

A) poiché il comma 208 parla di "varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria", non v'è alcun appiglio letterale che consenta di riferire tale disposizione solo al concorso di diverse attività imprenditoriali, anziché anche al concorso di attività di socio con quella di amministratore; anzi, il fatto che il legislatore abbia posto tale comma proprio poco dopo la norma che istituisce l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti anche per i soci di S.r.l. e che tali norme (del 1996) siano successive a quella sulla gestione separata (del 1995), così come il riferimento espresso a "I soggetti di cui ai precedenti commi", devono far concludere che il legislatore abbia voluto escludere l'incumulabilità di diverse gestioni obbligatorie proprio con riferimento (anche) ai soci amministratori[9].

L'assunto contrario dell'Inps, d'altronde, è in contraddizione con le sue stesse istruzioni sopra citate (messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999), ove si legge che "*in caso di doppia attività - se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione - non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione nella gestione dei commercianti*".

B) Il fatto che l'iscrizione alla gestione separata sia espressamente prevista come compatibile anche con altre gestioni, come derivante implicitamente dalla norma dell'art. 59, comma 16, L. n. 449/1997, non significa però che la gestione commercianti sia altrettanto compatibile con qualsiasi altra gestione, perché per essa vale il comma 208 ed il criterio della prevalenza. Il ragionamento dell'Inps va dunque rovesciato: è alle norme della gestione commercianti, e segnatamente al comma 208, che occorre guardare per stabilire se l'iscrizione ad essa sia compatibile anche con l'iscrizione ad altra forma di gestione obbligatoria (quale quella della gestione separata per gli amministratori): nella concorrenza di presupposti per l'iscrizione ad entrambe, quindi, *ex* comma 208 citato, il soggetto andrà iscritto soltanto alla forma corrispondente all'attività prevalente tra le due.

## 3. In particolare: contrapposizione tra tesi dell'interpretazione letterale e tesi dell'interpretazione sistematica

La tesi favorevole ai contribuenti evidenziata al superiore punto A), che possiamo definire come quella dell'interpretazione letterale (riferita al noto comma 208), è stata ben argomentata soprattutto dalla Corte d'Appello di Bologna del 13.2.2007[10], secondo la quale il disposto letterale della norma ("varie attività autonome") induce a ritenere che la doppia contribuzione possa

(7) Ad es. l'INPS in un ricorso alla Corte d'Appello di Venezia contro sentenza sfavorevole del Tribunale di Treviso n. 408/2005 (inedita).

(8) Vedi, per tutti, FRANCESCO ROCCO di Torrepadula e ANGELO SICA in *D.P.L.* n. 42/2004, 2694 e ss.

(9) Per A. CAMPAGNA e G. RODÀ, in *Amministratori e soci lavoratori di società a responsabilità limitata,* in Guida Normativa, Il Sole 24 Ore, 2003, 69, 11, la norma anzi "sembra proprio ritagliata su misura per il caso del socio lavoratore di S.r.l. (attività autonoma) contemporaneamente amministratore (attività autonoma)".

(10) In Guida al lavoro n. 15 del 6 aprile 2007, ivi commentata da DAVIDE ZAVALLONI, che la ritiene "un contributo importante e fors'anche decisivo ai fini di un'esatta esegesi della normativa in questione".

verificarsi solo nell'ipotesi in cui una delle due attività lavorative che vengono in rilievo sia svolta in regime di subordinazione, rimanendo altrimenti, tra attività autonome di qualsiasi genere, preclusa dal disposto del comma 208. Tale interpretazione, "oltre ad essere l'unica compatibile con il tenore letterale della norma", sarebbe altresì avvalorata dal carattere residuale della gestione separata, ditalché sarebbe "del tutto plausibile che solo in ordine alle attività autonome, a differenza che per quella subordinata, il legislatore - individuandone l'elemento caratterizzante nell'autonomia con cui sono espletate - avesse ritenuto di sancire la regola della esclusione della doppia contribuzione allo scopo di favorire la piena attuazione delle novità introdotte nella relativa disciplina previdenziale ed in attesa di poterne verificare gli esiti nella prospettiva di una armonica ricomposizione dell'intero sistema, che consenta di eliminare le diversità e gli squilibri che ancora permangono e che determinano le differenze tra i vari regimi contributivi".

In senso esattamente contrario, invece, è la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 7/10 marzo 2006 n. 349[11], la quale ritiene più appropriata una interpretazione sistematica della norma e cita a tal fine Cass. n. 4909/1977, secondo la quale "nella ricerca del significato chiaro delle parole l'interprete non assolve al suo compito se si arresta alla sola espressione letterale, quando questo possa portare a risultati insoddisfacenti ed iniqui". La sentenza prende quindi le mosse dal D.P.R. 314/1997 per il lavoro subordinato e dall'art. 3 *bis* del D.L. 19.09.1992 n. 384 per il lavoro autonomo, per sostenere che sia nel lavoro subordinato che nel lavoro autonomo il principio che governa la contribuzione previdenziale e che è volto ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali in materia (art. 38 della Costituzione) è quello della imposizione previdenziale su tutti i redditi del contribuente. In tale ottica, l'interpretazione che ritiene applicabile il comma 208 anche al caso del socio-amministratore di S.r.l. finirebbe per introdurre un elemento distorsivo del sistema, ché consentirebbe di lasciare senza contribuzione o i redditi dell'amministratore o i redditi del socio, con conseguente disparità di trattamento di tali soggetti sia rispetto ai lavoratori dipendenti, sia rispetto agli altri lavoratori autonomi che, ad esempio, siano organizzati, a parità di attività lavorativa, in forma individuale anziché societaria[12].

## 4. La soluzione adottata dalla Cassazione

In questo vivace e contrastato dibattito (reso anzi ancor più complesso da quanto si riferirà al paragrafo seguente) si inserisce il primo intervento della Suprema Corte.

Essa ha abbracciato la tesi dell'interpretazione letterale del comma 208 L. 662/96. Secondo la Corte la funzione della disposizione *de qua* è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria in un unico rapporto assicurativo, individuabile con il criterio della prevalenza, criterio unificante che trova corrispondenza nei requisiti previsti dalla normativa (comma 203) per l'iscrizione alla gestione commercianti. Dunque "nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203, 'forma diversa di assicurazione obbligatoria' è anche quella disciplinata dalla 'gestione separata' prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Anche tra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità". La Suprema Corte poi fa anche un accenno alla questione del reddito quale finalità della contribuzione e della disposta prevalenza, per affermare che "la ritenuta differenziazione tra la 'situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito' e 'la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa

(11) In Il lavoro nella giurisprudenza n. 4/2007, p. 329 e ss., con commento adesivo di Oreste Manzi.

(12) Per altra giurisprudenza sull'argomento in senso favorevole all'Inps: Tribunale di Ravenna n. 178 e n. 179 del 29 giugno 2004; Corte d'appello di Milano 6 ottobre 2003 e 25 gennaio 2006; Tribunale di Verona n. 554 dell'11 agosto 2004 e n. 154 dell'8 agosto 2003; Corte d'appello di Firenze n. 419 e n. 435 del 2005; Corte d'appello di Torino n. 349 del 7/10 marzo 2006; Corte d'Appello di Venezia n. 181 del 21 marzo 2006. In senso contrario: Tribunale di Cremona 9 gennaio 2007; Tribunale di Monza n. 135 del 5 aprile 2002; Tribunale di Parma 30 del 27 gennaio 2004, n. 67 del 20 marzo 2002 e n. 334 del 27 agosto 2003; Tribunale di Pesaro n. 161 del 20 maggio 2003; Tribunale di Milano n. 3295 del 4 ottobre 2004 (cit. in Sole 24 Ore 2 gennaio 2006); Appello Brescia n. 245/03; Appello Bologna n. 381/04 e n. 793/2005.

la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti', non ha fondamento normativo (né letterale né funzionale). Ed invero come la prima anche la seconda ipotizzata situazione (ove le attività con i conseguenti redditi si possono svolgere 'anche' nell'ambito d'una pluralità d'imprese) è costituita da due attività egualmente fonte di reddito".

Infine la sentenza è interessante anche per il fatto che sgombera il campo da una eccezione frequente dell'Inps, laddove quest'ultimo tenta di far apprezzare come confessoria la dichiarazione di svolgere l'attività con carattere di abitualità e prevalenza, contenuta, in forma prestampata, nei propri moduli di iscrizione alla gestione commercianti: affermando al riguardo che "la dichiarazione è adempimento d'un obbligo di legge... Pertanto il suo ritenuto valore confessorio non sussiste".

## 5. La difficile distinzione tra attività di amministratore e attività di socio

Ma la sentenza commentata non risolve che uno degli aspetti delle controversie sulla doppia iscrizione o meno dei soci e amministratori di società a responsabilità limitata, cioè quello dell'applicabilità ad essi del richiamato comma 208. Tuttavia nelle controversie in corso il punto dirimente è spesso un altro, che peraltro sta logicamente a monte di quello or ora esaminato: se cioè sia possibile stabilire, e con quale criterio, quali siano le mansioni concrete riconducibili all'attività di amministratore e quali quelle riconducibili all'attività di socio; in cosa consistano e come si distinguano, insomma, le due attività.

L'Inps, infatti, ha sostenuto[13] che "nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, ad esempio vendita di prodotti, sia l'attività di organizzazione e di direzione". Con la facile conseguenza che tutto rientrerebbe nell'attività del socio, il quale quindi si troverebbe sempre a sommare, all'eventualmente preesistente iscrizione alla gestione separata, anche quella alla gestione commercianti.

Al contrario si può osservare che l'attività di amministratore è definita dagli artt. 2380-2396 del codice civile, applicabili alle S.r.l. in virtù e nei limiti del richiamo operato dall'art. 2487 c.c., ed essi non contengono alcuna elencazione, neppure esemplificativa, delle mansioni specifiche; mentre l'art. 2384 c.c. afferma che "Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo". Inoltre l'insegnamento dominante della Corte di Cassazione al riguardo può ritenersi il seguente: "Nel vigente sistema non esiste una norma che precisi dettagliatamente i poteri degli amministratori delle società di capitali": così infatti Cass. 2674/1997. La stessa giurisprudenza in tema di responsabilità degli amministratori ci insegna e conforta nell'interpretazione secondo la quale qualsiasi attività gestoria (quindi compresi gli atti di compravendite con clienti e fornitori, di organizzazione, direzione e svolgimento delle attività ordinarie, ecc.) rientra tra i compiti tipici dell'amministratore, tanto che tutti coloro che abbiano concretamente e sistematicamente esercitato funzioni gestorie sono ritenuti soggetti alla responsabilità *ex* artt. 2392-2394, anche se non vi sia stata l'investitura e la qualificazione formale di amministratori (così Cass. 1925/99, 9795/99).

Alla luce di tali osservazioni ben può giungersi dunque alla conclusione opposta rispetto a quella offerta dall'Inps: tutte le mansioni di un amministratore, anche quelle meramente esecutive, possono rientrare nei suoi compiti, salvo che essi non siano delimitati diversamente dallo statuto societario. Con la conseguenza che risulterebbe sempre prevalente l'attività di amministratore rispetto a quella del socio[14].

Infine una terza tesi intermedia ritiene distinguibili le due funzioni: "invero un conto è l'attività di amministrazione (ricollegata ad una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato, ed orientata alla partecipazione ad una attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, oltre che rivolta all'esecuzione del

(13) Nella propria circ. n. 32 del 15.2.1999.

(14) In tal senso cfr., ad esempio, Tribunale di Cremona 9 gennaio 2007, in Guida al lavoro n. 24 dell'8 giugno 2007.

contratto di società) e altro è invece l'attività di puro lavoro, intuitivamente orientata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa, e cioè dai lavoratori, siano essi autonomi che subordinati"[15].

## 6. Osservazioni conclusive

Conclusivamente debbono quindi farsi diverse osservazioni: innanzitutto non è ancora chiaro, in giurisprudenza, quali siano le attività, le mansioni riconducibili all'amministratore e quali quelle riconducibili al socio: se non si risolve tale problema è ovvio che si rende impossibile procedere ad un giudizio di prevalenza dell'una attività rispetto all'altra. Ammesso e non concesso che le due attività siano invece distinguibili, al di là delle ulteriori difficoltà che potrebbero emergere nel corso delle cause su quest'argomento in materia di prove, cioè di ricostruire probatoriamente le esatte mansioni nei casi di specie, rimane poi ancora aperto il problema di quale sia il criterio da adottare per stabilire la prevalenza dell'una attività sull'altra. Al sottoscritto è capitato ad esempio di poter argomentare circa la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio sulla base di un compenso da amministratore percepito che superava di gran lunga, numericamente, i dividendi percepiti come socio[16]; tuttavia è evidente che questo criterio potrebbe dare risultati opposti ad un criterio quantitativo basato sul tempo dedicato alle due attività; neppure, d'altronde, potrebbe escludersi il ricorso ad un criterio di comparazione qualitativa, o ad altri ancora; infine potrebbe prevalere il ricorso ad una comparazione di più criteri diversi in concorso tra loro[17].

Sul punto la sentenza commentata non si pronuncia e si dovrà attendere ulteriore giurisprudenza.

Non va dimenticato, peraltro, che la questione qui trattata si pone soltanto con riguardo, ai sensi del comma 203 dell'art. 1 L. 662/96, ai soci-amministratori di società che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; quindi v'è anche questo ulteriore giudizio di prevalenza che deve essere svolto e che costituisce presupposto della questione[18].

Superati questi aspetti[19], rimarrà la questione dell'applicabilità del comma 208 citato al rapporto tra le due forme previdenziali obbligatorie menzionate.

Infine vi è un ultimo aspetto da considerare, cioè quello della base imponibile sulla quale calcolare i contributi.

Al proposito s'è visto che uno degli argomenti adottati dai sostenitori della (così detta) tesi dell'interpretazione sistematica, è quello relativo alla necessità di riportare ogni reddito a base imponibile previdenziale.

---

(15) Così Tribunale di Ravenna n. 178 e 179 del 29 giugno 2004 in Guida al lavoro n. 35/2004, pag. 40 e ss.

(16) Val la pena ricordare che tale criterio è già adottato dalla legge 9 gennaio 1963 n. 9 per la valutazione del requisito dell'abitualità per i coltivatori diretti, che la legge dispone sussistere quando costoro traggono da tale attività la maggior parte del proprio reddito.

(17) Interessante, al riguardo, la seguente pronuncia: *"Deve ritenersi esercitata con carattere di abitualità e prevalenza l'attività svolta da un socio qualora la natura di 'socio d'opera', che lo impegni ad esercitare l'attività nell'ambito dell'impresa, sia prevista espressamente dallo statuto sociale e quando l'unico reddito posseduto sia quello di partecipazione"* (Comm. trib. centr., sez. XXIV, 11 ottobre 1991, n. 6792, in Riv. dir. trib. 1992, II, 447).

(18) La Legge n. 662/1996 che ha voluto estendere anche ai soci di società a responsabilità limitata l'obbligo di iscrizione alla gestioni commercianti, è frutto della presa d'atto da parte del legislatore della realtà per cui, in non poche occasioni, anche piccoli commercianti si andavano organizzando in piccole società di capitali, nelle quali, quindi, la figura del socio di S.r.l., pur formalmente socio di capitali, finiva con il confondersi, ovverossia identificarsi, con la figura tradizionale del piccolo commerciante, il quale si riteneva dovesse essere tutelato da apposita assicurazione previdenziale obbligatoria. Secondo il Consiglio di Stato, riferito in circ. Inps n. 215 del 9 ott. 1998, la norma contenuta nella Legge n. 662/1996 è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della natura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria.

(19) Già sul testo precedente dell'art. 1 lett. a) L. 27.11.1960 n. 1397, uguale, sotto tale profilo, a quello attuale, il Consiglio di Stato s'era pronunciato nel senso sopra indicato: *"l'art. 1 lett. a) L. 27.11.1960 n. 1397, il quale assoggetta all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie gli esercenti di piccole imprese commerciali, e cioé coloro che siano 'titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia', va interpretato nel senso che l'obbligo dell'assicurazione sussiste quando la prevalenza del lavoro personale del titolare e dei familiari concerne non il solo profilo direttivo-organizzativo ma anche quello della partecipazione diretta dei familiari all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa"* (Cons. Stato, sez. II. 9 marzo 1982, n. 296 in *Cons. Stato* 1983, I, 1135).

Ad esempio Corte d'Appello di Milano 25 gennaio 2006[20] ha affermato che la *ratio* della sua decisione (favorevole all'INPS) si ispirerebbe anche al criterio per cui *"qualsiasi reddito, ancorché prodotto da attività differenti, deve essere soggetto a contribuzione"*.

Ebbene si può osservare che tale argomento appare sì rilevante, ma non tanto al fine di determinare la forma previdenziale obbligatoria, quanto piuttosto per la determinazione della base imponibile. La stessa Corte di Cassazione qui commentata, dà un'indicazione a questo riguardo nel seguente passaggio: "sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13 - di sommare i redditi".

Si tratta quindi di comprendere quali siano i redditi che vanno sommati per costituire la base imponibile sulla quale calcolare i contributi della gestione dovuta (prevalente)[21]. La norma sul contributo alla gestione separata (art. 2, comma 29, L. 335/1995) enuncia che *"Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"*.

Il riferimento al reddito "delle attività" fa propendere, in effetti, per una necessità di sommare i vari redditi del soggetto; ciò è espressamente confermato, per i redditi d'impresa, dall'art. 3 *bis* del D.L. 19.09.1992 n. 384 (sopra richiamato) e quindi si dovrebbe propendere per la medesima soluzione anche per i redditi di lavoro autonomo, oltre che d'impresa, anche se derivanti da attività svolte in imprese diverse.

In conclusione, vi sono buoni motivi per confidare che la pronuncia della Cassazione in commento risulti indicativa di un orientamento destinato a consolidarsi; permanendo in tal caso gli ulteriori aspetti controversi sopra accennati; e senza potersi, allo stato, tuttavia escludere che tale orientamento venga invece smentito da future pronunce di segno diverso.

(20) In Il lavoro nella giur., n. 10/2006.

(21) Al proposito il Collega FLAVIO MATTIUZZO, alla fine del suo commento a questa stessa sentenza, in La circ. lav. e prev. n. 42/2007, osserva che "l'imponibile previdenziale, sul quale calcolare i contributi all'una o all'altra gestione, nel pensiero della Corte di Cassazione, è costituito sia di redditi ritratti dal socio nella sua qualità di amministratore, sia da quelli ritratti come socio lavoratore".